STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "PALLAVOLO ALTURA"

TITOLO 1 DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 — Denominazione e Sede

- 1. E' stata costituita il 15 ottobre 1990 ed è operante, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Libro I, cod. civ. e del D.Lgs. 36/2021, una Associazione sportiva dilettantistica denominata «Associazione Sportiva Dilettantistica PALLAVOLO ALTURA", in breve "A.S.D. PALLAVOLO ALTURA", sigla "A.S.D. P.A."(d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiedere con delibera di assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 14 D.Lgs. 39/2021.
- 2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trieste, Località Trebiciano n. 95. La variazione della sede legale all'interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dal Consiglio Direttivo senza che questo costituisca modificazione del presente Statuto. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'Associazione risulti iscritta.
- 3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
- 4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione sportiva dilettantistica" anche in acronimo ASD.
- 5. L'Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3 D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 — Colori ed emblema sociale

1. Il colori sociali sono il bianco, il verde, il blu. E il nero L'emblema è a forma di cerchio, con una fascia esterna di colore verde separata dalla parte centrale, di colore blu, da una sottile fascia bianca. Il cerchio ha due parti, una superiore e una inferiore, delimitata dalla rappresentazione di una rete di pallavolo di colore bianco. Dall'estremità inferiore del cerchio partono due mani stilizzate di colore bianco profilate di blu che, nella posa tipica del palleggio della pallavolo, sorreggono un pallone bianco che contiene al rigo superiore la scritta "Altura" di colore blu e al rigo inferiore "dal 1982" di colore nero. La parte superiore della fascia verde contiene , in caratteri maiuscoli bianchi, le scritte "PALLAVOLO" a sinistra e "TRIESTE" a destra. 11 tutto come da rappresentazione grafica allegata al presente Statuto.

Articolo 3 — Oggetto

- 1. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall 'elettività delle cariche associative.
- 2. Durante la vita dell' Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, capitale o riserve comunque denominati a favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
- 3. L'Associazione riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 36/2021, e iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal dipartimento dello Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della Pallavolo, del Beach Volley, della pallavolo paralimpica -sitting volley e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline.
- 4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali in favore dei propri associati e dei tesserati l' Associazione potrà:
 - a) svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica spofliva delle discipline indicate al punto 3. del presente articolo;
 - b) organizzare e gestire le suddette attività sportive dilettantistiche sia a livello agonistico che amatoriale organizzando squadre sportive e gruppi per la partecipazione a campionati, tomei, gare, concorsi e manifestazioni e iniziative di diverse discipline sportive;
 - c) partecipare, organizzare e gestire manifestazioni ed ogni altra attività legata allo sport
 dilettantistico, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale;
 d) organizzare corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, centri estivi ed invernali di
 perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formacione e di qualificazione
 per operatori sportivi anche in concorso con amministrazioni pubbliche, enti ed associazioni
 ed organizzazioni similari;
 - e) Organizzare e gestire volte ad agevolare l'accesso suddette attività SI.)01tive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.
- 5. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale
- 6. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico, (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italianano (CONI), dell'IPC (Comitato Paralimpico Internazionale), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché agli

statuti e regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente all'approvazione del presente Statuto e alle disposizioni della FIPAV, delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui è affiliata e/o vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, della FIPAV, delle Federazioni, Enti di Promozione Spottiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della Associazione sportiva, fatto salvo il diritto di difesa nei relativi procedimenti.

- 7. L'Associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" e successive modificazioni ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge..
- 8. L'Associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo intemo al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FIPAV, dalle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'art. 16, D.lgs. 39/2021 e ss. mm. e ii.
- 9. L'Associazione inoltre si impegna ad applicare tutte le disposizioni di cui all'art. 33 del Dlgs. 36/2021 in materia di sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori.

Articolo 4 — Attività secondarie e strumentali

- Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
 - a) esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione e la vendita di Uticoli e gadget sportivi;
 - b) gestire e condurre impianti e strutture sportive e annesse aree di verde pubblico o attrezzate, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;
 - c) gestire, nell'ambito degli impianti e delle strutture sponive di cui sopra, attività ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro, bar, attività di somministrazione di cibi e di bevande, e attività ricreative e ricettive;
 - d) promuovere l'attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
 - e) attuare progetti a titolo sperimentale di educazione spottiva nelle scuole

- 2. Ai fini organizzativi l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività così come potrà richiedere concessioni demaniali agli Enti e/o Amministrazioni competenti.
- 3. L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fideiussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalità perseguite dall'Associazione.

Articolo 5 — Durata

 L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Titolo 11

Della vita associativa

Articolo 6 - Domanda di ammissione

- 1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
- 2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della FIPAV, delle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate a cui l'Associazione è e/o sarà affiliata, oltre che delle competenti autorità sportive.
- 3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
- 4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo recante, oltre ai dati anagrafici e un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per la trasmissione delle comunicazioni, anche la dichiarazione di conoscere e condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno di rispettare le prescrizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento e nelle deliberazioni degli Organi Sociali. Il Consiglio Direttivo delibera in merito alla domanda entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa: in caso di accoglimento l'Ammissione all'Associazione si perfeziona con il pagamento da parte del nuovo socio della quota associativa annuale

e degli eventuali ulteriori contributi o quote previsti dal Regolamento associativo. Il Consiglio Direttivo può respingere la domanda con delibera motivata che deve essere tempestivamente comunicata al richiedente per posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale, a pena di decadenza, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento del diniego. La discussione sull'ammissione avviene alla prima Assemblea utile successiva al ricevimento del ricorso.

- 5. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- 6. L'associato può anche essere tesserato, per il tramite dell'Associazione, alla Federazione Sportiva Nazionale e/o agli Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione aderisce.
- 7. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati, eredi e/o aventi causa
- 8. In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall' esercente la responsabilità genitoriale, con indicazione di eventuali altri soggetti che la esercitino. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell' Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne, salvo subentro o sostituzione di detto soggetto, da comunicarsi tempestivamente all'Associazione.
- 9. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
- IO. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
- 11. Per tutte le procedure non specificatamente indicate in questa sede, si demanda a Regolamento sociale.

Articolo 7 — Diritti e doveri dei soci

- 1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
- 2. In particolare, i soci hanno:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell' Associazione;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non rendeme impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
- 3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante l'esercente la responsabilità genitoriale individuato ai sensi del precedente articolo 6.8.

- 4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- 5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
- 6. L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà assegnare la qualifica di "Socio Onorario" a soggetti terzi, non iscritti nel libro soci dell'Associazione, identificati tra particolari figure del mondo dello sport che abbiano contribuito alla diffusione nell'ambito sportivo delle discipline oggetto dell'Associazione sportiva. I suddetti "Soci Onorari" sono esentati dal pagamento della quota associativa, possono frequentare i locali e gli impianti dell'Associazione sportiva, possono paflecipare alle assemblee ma non possono votare né essere eletti in qualsiasi Organo dell'Associazione.

Articolo 8 - Decadenza dei soci

- 1. La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o causa morte.
- 2. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto, a mezzo posta elettronica o raccomandata a/r al Consiglio Direttivo entro il termine dell'esercizio sociale: il socio dimissionario è tenuto al pagamento della quota associativa riferita all'esercizio sociale nel corso del quale ha cessato la propria appaltenenza all'Associazione.
- 3. Gli associati sono automaticamente esclusi dall'Associazione in caso di morosità protrattasi per un periodo di oltre tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale.
- 4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell' Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata allo interessato a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata a/r. Avverso l'esclusione l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale, a pena di decadenza, entro e non oltre 15
- (quindici) giomi dal ricevimento del provvedimento. La discussione sull'esclusione avviene alla prima sembleautile successivaal ricevii11ëi1tO del il PfONvediii1ëi1tO di ssclusione i'iiiiàiië sospeso fino alla decisione dell'Assemblea. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei soci che avviene decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento ovvero a seguito di delibera dell'Assemblea cha abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
- 5. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo, agli eredi e/o aventi causa alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati in qualsiasi tempo all 'Associazione.

Titolo 111

Degli organi associativi

Articolo 9 — Organi sociali

- 1. L'ordinamento intermo dell' Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
- 2. Sono organi dell' Associazione:
 - a) l'Assemblea generale degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo

- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario (qualora nominato);
- f) il Tesoriere (qualora nominato);
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei conti (qualora istituito);
- h) il Collegio dei Probiviri (qualora istituito);
- i) I 'Organo di Controllo (qualora necessario e/o obbligatorio).
- 3. I requisiti per ricoprire cariche sociali sono:
 - a) aver raggiunto la maggiore età;
 - b) aver acquisito la qualità di socio al momento dello svolgimento dell'assemblea;
 - c) essere in regola con il versamento delle quote sociali;
 - d) non ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, ovvero nell'ambito delle medesime discipline facente capo a un ente di promozione sportiva come previsto dall'art. I l, D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e ss. mm. e ii;
 - e) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uff1Ci superiore ad un anno;
 - f) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifighe od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi intemazionali riconosciuti;
 - g) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche.
- 4. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica
- 5. Tutte le cariche sociali sono e vengono assunte a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute e documentate in esecuzione della carica. Le cariche non sono cumulabili all'interno dell'Associazione.

Articolo 10 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea generale

- 1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
- 2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative.
- 3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell' Associazione o, in caso di suo impedimento, dal VicePresidente, oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Associazione sia in sede ordinaria sia straordinaria.

- 4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Fino al momento dell'approvazione del rendiconto preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
- 5. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più 1 (uno) degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più I (uno) dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - c) nei casi di cui ai commi a) e b) l'Assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giomi dalla richiesta.
- 5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati purché nel medesimo Comune.
- 6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto.
- 7. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. Oltre che sul sito istituzionale avviso di convocazione dovrà essere affisso nei locali della sede sociale, ove si svolgano le attività sociali, sulle pagine web e soci dell' Associazione.
- 8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione ma deve svolgersi entro i 10 (dieci) giomi successivi.
- 9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- IO. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Associazione, ovvero, in ultima istanza, dalla persona, anche non Socio, eletto per alzata di mano o per proclamazione dall'Assemblea.
- 11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 12. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
- 13. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
- 14. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

- 15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l' Associazione è affiliata.
- 16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. 17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
- 18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 8 (otto) giomi prima della data fissata per l'adunanza.
- 19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 11 - Partecipazione all'Assemblea

- 1 . Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
- 2. Il diritto di voto è esercitato dagli associati maggiorenni e, per gli associali minorenni, dai soggetti indicati all'art. 6 comma 8.
- 3. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scfitta, 2 (due) altri associati. La delega deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

Articolo 12 — Assemblea ordinaria

- 1. In particolare, l' Assemblea ordinaria:
 - a) elegge e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) approva il rendiconto economico e finanziario;
 - c) detennina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell' Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'Organo di Revisione o il Revisore dei Conti;
 - e) nomina e revoca, qualora previsto, necessario e/o obbligatorio, i componenti dell'Organo di Controllo;
 - f) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) conferma o annulla le delibere del Consiglio Direttivo di ammissione e/o di esclusione del Socio eventualmente impugnate;
 - i) individua le attività diverse da quelle di interesse sportivo che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

- j) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
- k) delibera sull'ordine del giomo, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 13 - Assemblea straordinaria

- 1. L' Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c) sui diritti reali immobiliari;
 - d) in modalità elettiva in caso di revoca o decadenza ai fini della nomina di nuovi membri e fatto salvo quanto stabilito nel successivo articolo 19;
 - e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su tutti gli argomentù)revisti dalla legge.

Articolo 14 — Validità Assembleare

- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza anche per delega della metà degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
 - 2. Trascorse almeno 24 (ventiquattroquattro) ore dalla prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.
 - 3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 - 4. Trascorse almeno 24 (ventiquattroquattro) ore dalla prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando sia presente almeno della metà degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 - 5. Per le ipotesi di modifica dell'atto costitutivo e lo Statuto valgono le previsioni dei commi 3 e 4 del presente arficolo.
 - 6. Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i % (tre quarti) degli associati ai sensi dell'articolo 21, comma 3 c.c.

Articolo 15 — Audio/video assemblee

1. E possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati ex art. 2370 comma 4 c.c. e di un tanto dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

- 2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione i presenti dovranno farsi riconoscere e rispondere all' appello.
- 3. E in ogni caso necessario che:
 - a) comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario della riunione, ove, come luogo va inteso anche la posizione di amministratore della riunione;
 - b) vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento Assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - c) venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - d) venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - e) sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - f) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmgttere, ricevere e visionare documenti;
 - g) vengano indicati nell'avviso di convocazione i link per il collegamento audio-video ai quali gli intervenienti possano collegarsi attestando la propria presenza;
- 4. In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire 1a stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
- 2. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente,
- 3. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il VicePresidente, il Segretario, il Tesoriere ed altre eventuali deleghe di funzioni quali, a titolo non esaustivo, Direttore Tecnico, Responsabile Sede e Logistica, Responsabile addetto alla Relazioni Esteme, comunicazione e gestione sito web, Social Media Menager (SMM);. Le cariche si Segretario e Tesoriere, ove assegnate, possono essere ricoperte anche dalla stessa persona. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni 2 (due) mesi e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri ne ravvisino la necessità.
- 5. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" con le modalità indicate all'art. 15 del presente Statuto.

- 6. Le riunioni sono valide quando vi partecipano almeno 3 (tre) componenti tra i quali il Presidente o, in sua mancanza, il Vicepresidente, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente o, in sua mancanza, del Vicepresidente.
- 7. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
- 8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
- 9. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantime la massima diffusione.

Articolo 17 — Compiti del Consiglio Direttivo

- 1. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti all'organizzazione e alla gestione amministrativa e tecnica dell' Associazione e sono conferiti i poteri per I 'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato ad altri organi dalla legge o dallo Statuto. Spetta, pertanto, fra l'altro, al Consiglio Direttivo:
 - a) redigere annualmente il rendiconto consuntivo economico-finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente e di quello preventivo da sottoporre all'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - b) stabilire la data dell'Assemblea ordinaria dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e indire le assemblee straordinarie ogni qualvolta richiesto dallo Statuto;
 - c) determinare l'importo delle quote associative e le quote dei contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
 - d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell' Associazione;
 - e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
 - g) elaborare un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - h) predisporre eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e/o modifiche di quelli preesistenti nonché elaborare proposte di modifica e/o integrazione dello Statuto;
 - i) istituire commissioni e nominare rappresentanti in organismi pubblici e privati, Federazioni e altri enti;
 - j) nominare tra gli associati, soggetti estemi all'ambito del Consiglio Direttivo, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso;
 - k) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
 - 1) deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;

- m) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell' Associazione o a essa affidati;
- n) nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021.

Articolo 18 — Sanzioni disciplinari

- 1. Il Consiglio Direttivo, può irogare sanzioni disciplinari nei confronti di un socio nel caso in cui:
 - a) il socio violi lo Statuto o il Regolamento sociale;
 - b) il socio sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari inflitti dagli organi competenti del CONI, della FIPAV, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti e, comunque, ogniqualvolta il comportamento dell'associato comprometta o rischi di pregiudicare il prestigio o
 - I 'immagine dell ' Associazione.
- 2. I provvedimenti disciplinari irrogabili con le formalità previste al successivo comma sono i seguenti:
 - a) ammonizione scritta;
 - b) sospensione fino ad un massimo di sei mesi da qualsiasi attività sociale;
 - c) espulsione dall' Associazione.
- 3. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla realizzazione della condotta il Consiglio Direttivo comunica per iscritto al socio gli addebiti che gli vengono mossi e, nei casi più gravi, gli comunica contestualmente la temporanea sospensione cautelare da qualsiasi attività sociale, invitandolo a presentare le proprie osservazioni per iscritto entro i successivi 20 (venti) giorni in conformità alle procedure previste dal Regolamento sociale.
- 4. Tutte le decisioni disciplinari saranno assunte col voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle osservazioni dell'incolpato per iscritto. Nel corso dei 30 (trenta) giorni, solo dietro eventuale richiesta formulata dall'incolpato in seno alle osservazioni trasmesse, può esserne disposta l'audizione. Nel corso dell'audizione il socio può farsi assistere da altro socio.
- 5. Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni indicate ai punti a) e b) del comma 2 del presente articolo il socio può ricorrere presentando per iscritto entro 20 (venti) giomi dalla comunicazione della sanzione la propria impugnazione al Collegio dei Probiviri; la presentazione dell'impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento disciplinare e in questa fase della procedura non potranno essere addotti nuovi fatti o nuovi addebiti a carico del socio per la medesima condotta.
- 6. Qualora un'infrazione disciplinare dovesse essere contestata ad un membro del Consiglio Direttivo, il procedimento si svolgerà in unico grado avanti al Collegio dei Probiviri investito su istanza del Presidente dell'Associazione, il quale, nel caso, avrà titolo per deliberare autonomamente un provvedimento di temporanea sospensione cautelare.
- 7. Qualora un'infrazione disciplinare dovesse essere contestata al Presidente dell'Associazione, la medesima procedura descritta al comma precedente sarà attuata dal Vicepresidente, previo voto favorevole della maggioranza degli altri componenti del Consiglio Direttivo.

8. Tutte le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere comunicate formalmente al Consiglio Direttivo e al socio via email, pec o raccomandata A/R.

Articolo 19 — Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

- 1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) per dimissioni anche non contemporanee della metà più uno dei suoi componenti originariamente eletti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
- 2. In queste ipotesi il Presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il V_icepresidente, oppure, in subordine, il Consigliere più anziano per iscrizione all'Associazione, dovrà provvedere entro 60 (sessanta) giorni, con le modalità indicate all'art. IO dello Statuto, alla convocazione dell'Assemble straordinaria da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giomi; nel frattempo il Consiglio Direttivo

- c) espulsione dall' Associazione.
- 3. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla realizzazione della condotta il Consiglio Direttivo comunica per iscritto al socio gli addebiti che gli vengono mossi e, nei casi più gravi, gli comunica contestualmente la temporanea sospensione cautelare da qualsiasi attività sociale, invitandolo a presentare le proprie osservazioni per iscritto entro i successivi 20 (venti) giorni in conformità alle procedure previste dal Regolamento sociale.
- 4. Tutte le decisioni disciplinari saranno assunte col voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo entro il termine massimo di 30 (trenta) giomi dalla ricezione delle osservazioni dell'incolpato per iscritto. Nel corso dei 30 (trenta) giorni, solo dietro eventuale richiesta formulata dall'incolpato in seno alle osservazioni trasmesse, può esserne disposta l'audizione. Nel corso dell'audizione il socio può farsi assistere da altro socio.
- 5. Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni indicate ai punti a) e b) del comma 2 del presente articolo il socio può ricorrere presentando per iscritto entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione della sanzione la propria impugnazione al Collegio dei Probiviri; la presentazione dell'impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento disciplinare e in questa fase della procedura non potranno essere addotti nuovi fatti o nuovi addebiti a carico del socio per la medesima condotta.
- 6. Qualora un'infrazione disciplinare dovesse essere contestata ad un membro del Consiglio Direttivo, il procedimento si svolgerà in unico grado avanti al Collegio dei Probiviri investito su istanza del Presidente dell'Associazione, il quale, nel caso, avrà titolo per deliberare autonomamente un provvedimento di temporanea sospensione cautelare.
- 7. Qualora un'infrazione disciplinare dovesse essere contestata al Presidente dell'Associazione, la medesima procedura descritta al comma precedente sarà attuata dal Vicepresidente, previo voto favorevole della maggioranza degli altri componenti del Consiglio Direttivo.
- 8. Tutte le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere comunicate formalmente al Consiglio Direttivo e al socio via email, pec o raccomandata A/R.

Articolo 19 — Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

- 1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) per dimissioni anche non contemporanee della metà più uno dei suoi componenti originariamente eletti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
- 2. In queste ipotesi il Presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il V_lcepresidente, oppure, in subordine, il Consigliere più anziano per iscrizione all'Associazione, dovrà provvedere entro 60 (sessanta) giorni, con le modalità indicate all'art. IO dello Statuto, alla convocazione dell'Assemble straordinaria da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni; nel frattempo il Consiglio Direttivo

- decaduto rimarrà in carica in regime di prorogatio curando solo gli affari urgenti e l'ordinaria amministrazione.
- 3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di Consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non sussistano tali condizioni, il Consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima Assemblea utile. In tale occasione si procederà all'elezione dei

Consiglieri mancanti che resteranno in carica sino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Articolo 20- Il Presidente

- 1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni personalmente o a mezzo dei suoi delegati.
- 2. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
- 3. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 (trenta) giomi dalla decisione.

Articolo 21 - Il Vicepresidente

1. Il VicePresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, egli rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'Assemblea di cui all'art. 19, comma 2.

Articolo 22 - Il Segretario e il Tesoriere

- 1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona: qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Segretario a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le sue funzioni sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Tesoriere. Parimenti il Tesoriere temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, verrà sostituito con le stesse modalità dal Segretario.
- 2. Il Segretario collabora con il Presidente nella cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri, cura le procedure di tesseramento dei soci, attende alla corrispondenza, predispone la modulistica inerente le attività principali e secondarie dell'Associazione anche avvalendosi dell'ausilio di soggetti tecnici esterni incaricati dal Consiglio Direttivo.

- 3. Il Tesoriere provvede, anche in collaborazione con gli altri membri del Consiglio Direttivo ed avvalendosi altresì dell'ausilio di soggetti tecnici estemi incaricati dal Consiglio Direttivo stesso, alla tenuta delle scritture contabili, alla verifica del conetto svolgimento degli adempimenti fiscali, lavorativi e contributivi dell' Associazione. Egli inoltre sovrintende alla predisposizione del rendiconto annuale in termini economici e finanziari, e alla stesura del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
- 4. Il Tesoriere è altresì incaricato di compiere le operazioni formali di incasso di quote sociali nonché di quote di partecipazione ad eventi ed attività principali e secondarie, e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.
- 5. Al Tesoriere spetta anche la funzione del controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti.
- 6. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

Articolo 23 — Organo di revisione

- 1. L'Organo di revisione può essere eletto dall' Assemblea: i componenti dell'Organo di revisione sono scelti anche fra i non soci tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 c.c. L'Organo può essere sia monocratico (Revisore dei Conti) che collegiale (Collegio dei Revisori dei conti) e resta in carica 4 (quattro) anni. Se collegiale è composto da tre membri effettivi, che eleggono al proprio interno il Presidente, e due supplenti.
- 2. L'Organo di revisione controlla l' amministrazione dell 'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto nonché sulla corretta instaurazione e conduzione dei rapporti di lavoro e volontariato, sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni e ai compiti allo stesso assegnati ex D.Lgs. 08.06.2021 n. 231 e ss. mm. qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento dell'Associazione.
- 3. L'Organo, per mezzo di un unico membro all'uopo delegato, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. Inoltre, senza diritto di voto, partecipa con tutti i membri alle Assemblee, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo ovvero controfirma il bilancio presentato dal Consiglio Direttivo.
- 4. Tale organo si riunisce ogni 90 (novanta) giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del suo Presidente.
- 5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
- 6. Per quanto compatibile con il presente Statuto si applicano le nonne di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ.

Articolo 24 — Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del

D.Lgs. 117/2017 ove richiesto dalla normativa vigente, dalle convenzioni e dalle concessioni in essere con gli Enti Pubblici. L'Organo resta in carica 4 (quattro) e i suoi componenti sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

- 2. Ai componenti degli organi di controllo si applica l'art. 2399 c.c.
- 3. I componenti dell'Organo di revisione sono scelti anche fra i non soci tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 c.c.: nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'organo di Controllo:

- a. vigila sul rispetto della legge e dello Statuto e sui principi di coretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizione del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità associative;
- d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del
 D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio effettuato.
- 5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli Organi dell' Associazione notizia sull'andamento dell'attività associativa o su determinati affari.

Articolo 25 — Il Collegio dei Probiviri

- 1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo giudicante formato da 3 (tre) membri effettivi e da uno supplente, che viene chiamato a subentrare ad uno effettivo in caso di cessazione dall'incarico o di indisponibilità temporanea di un componente. Il Collegio dei Probiviri può essere eletto dall' Assemblea: i componenti del Collegio sono scelti anche fra i non soci preferibilmente tra le categorie di soggetti con conoscenze specifiche in discipline giuridiche. Nel corso della prima riunione, viene eletto il Presidente tra i tre membri effettivi.
- 2. Il Collegio rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono eleggibili per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi; possono ricoprire la carica di Proboviro i soci che abbiano almeno 5 (cinque) anni di anzianità di Associazione.
- 3. Il Collegio dei Probiviri giudica inappellabilmente in merito alle vertenze tra soci nell'ambito dei rapporti sociali e sui reclami dei soci avverso ai provvedimenti disciplinari indicati ai punti a) e dell'art. 18, comma 2, emanati nei loro confronti dal Consiglio Direttivo.
- 4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i Probiviri.
- 5. Le decisioni dei Probiviri sono valide quando sono state rispettate le fonnalità di cui al Regolamento associativo.

6. Qualora in una vertenza dovesse essere personalmente interessato un componente del Collegio dei Probiviri, questi non potrà partecipare alle decisioni ed alle deliberazioni relative, venendo all'uopo sostituto dal membro supplente.

Titolo IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 26 — Esercizio sociale e rendiconto economico

- 1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 ⁰ gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare secondo le disposizioni del presente statuto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità.
- 3. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e coretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.
- 4. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati in occasione della convocazione dell'assemblea di cui al secondo comma.

Articolo 27 — Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

- 1. L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- a) quote di ammissione, quote associative, contributi e con-ispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- b) quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività secondarie e strumentali agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- g) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- h) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
- 2. Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all 'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non a quelli per i quali l' Associazione è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D. Lgs, n. 36/2021.

- 3. E sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D. Lgs, n. 36/2021.
- 4. L'amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono sono regolati dal Consiglio Direttivo.
- 5. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tutte le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili per causa di morte e non sono rivalutabili.

Titolo V

Disposizioni finali

Articolo 28 — Regolamento sociale interno

- 1. Panicolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte attraverso il Regolamento sociale interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da ratificarsi, da parte dell' Assemblea, alla prima assemblea utile successiva, dalla quale entreranno in vigore le norme in esso contenute. In nessun caso il Regolamento può derogare a quanto previsto dallo Statuto; eventuali norme contenute nel Regolamento che dovessero risultare irrituali nelle procedure, difformi nella sostanza e contrastare con lo Statuto si intendono non applicabili.
- 2. Il Regolamento può prevedere a carico dei soci quote di partecipazione e spese per attività principali e secondarie, anche connesse alle attività organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è o sarà affiliata.

Articolo 29- Trasformazione — Terzo settore

- 1. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa spoftiva.
- 2. L'Assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 30 — Scioglimento

- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall' Assemblea ai sensi dell'articolo 13, comma l, lett.
 b) del presente Statuto.
- 2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina, preferibilmente tra i membri del Consiglio Direttivo e/o tra i membri dell'Organo di revisione, uno o più liquidatori.
- 3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo in caso di scioglimento sarà devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7 comma 1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 31 - Clausola compromissoria

 Le controversie tra soggetti affiliati o tesserati su rapporti a contenuto strettamente patrimoniale saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dallo Statuto e dai regolamenti della FIPAV o di altro Ente di Promozione Sportiva di appartenenza ai sensi dell'art. 4, comma 3. del Codice di Giustizia Sportiva del CONI

Articolo 32 - Norma di rinvio

l. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile, le disposizioni di legge vigenti ed emanande del settore, nonché le disposizioni della FIPAV, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è o sarà afflliata.